



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2024
C(2024) 8662 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2024

**che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo
di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2024

**che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo
di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2022 la Commissione, a norma dell'articolo 118, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2021/2115, ha adottato la decisione di esecuzione C(2022)8645² che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (2) Il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 consente agli Stati membri di scegliere una data di decorrenza degli effetti giuridici di determinate modifiche dei piani strategici della PAC relative all'applicazione delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali ("BCAA") 6, 7 o 8 nell'anno di domanda 2024 che preceda l'approvazione di tali modifiche da parte della Commissione. Con riguardo alla norma BCAA 8, gli Stati membri possono fare questa scelta soltanto nel caso in cui attuino, in relazione all'anno di domanda 2024, regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>.

² Decisione di esecuzione della Commissione, del 2.12.2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

³ Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (GU L, 2024/1468, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj>).

elementi caratteristici del paesaggio di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'adottare tale decisione che attua alcune modifiche previste dal regolamento (UE) 2024/1468 nell'anno di domanda 2024, gli Stati membri devono garantire che siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio della certezza del diritto, il principio di non discriminazione e la tutela del legittimo affidamento degli agricoltori e degli altri beneficiari, e che si tenga conto della necessità degli agricoltori e degli altri beneficiari di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alle modifiche.

- (3) Successivamente, il 28 ottobre 2024, l'Italia ha presentato alla Commissione una terza domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, che comprendeva anche modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1468. Il 17 novembre 2024 l'Italia ha apportato cambiamenti alla domanda di modifica e ha presentato una versione riveduta del piano strategico della PAC 2023-2027.
- (4) Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione ha valutato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e non ha formulato osservazioni.
- (5) L'Italia ha debitamente motivato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587. L'Italia ha presentato tutte le informazioni necessarie a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione⁴.
- (6) L'Italia ha stabilito le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC relative al FEAGA, che non sono state apportate sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468, delle modifiche relative al regime ecologico 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" e alla sezione 3.1.2 del piano strategico della PAC dell'Italia, al giorno successivo alla data di notifica della decisione di esecuzione della Commissione all'Italia e, per tutte le altre modifiche relative al FEAGA, al 1° gennaio 2025. Le date proposte sono state determinate a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (7) La Commissione ha concluso che le proposte di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370.
- (8) È pertanto opportuno approvare le modifiche del piano strategico della PAC richieste dall'Italia e le date di decorrenza degli effetti delle modifiche relative al FEAGA.
- (9) La presente decisione non riguarda le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni istituiti dall'Italia, né le informazioni incluse negli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia. Allo stesso modo non riguarda gli aiuti di

⁴ Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/370/oj).

Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati approvati dalla Commissione secondo le pertinenti procedure in materia di aiuti di Stato.

- (10) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1468 la presente decisione non comprende l'approvazione della data di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC dell'Italia relative alle norme BCAA 6, 7 e 8 per l'anno di domanda 2024 presentate sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 presentato dall'Italia il 17 novembre 2024.

Articolo 2

La tabella riassuntiva delle dotazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni adeguate, stabilite nel piano strategico della PAC, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato I della presente decisione.

La partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento, come modificata a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, è indicata nell'allegato II della presente decisione.

I massimali finanziari calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 93, paragrafo 3, all'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, sono specificati nell'allegato III della presente decisione.

La tabella dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

Sono approvate le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA, ad eccezione di quelle presentate dall'Italia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468, elencate nell'allegato V.

Articolo 4

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEAGA lo è per una partecipazione del FEAGA a partire dalle date di decorrenza degli effetti di tali modifiche di cui all'articolo 3.

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEASR lo è per una partecipazione del FEASR a partire dal 28 ottobre 2024.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11.12.2024

Per la Commissione

Christophe HANSEN

Membro della Commissione

